

## ALLEGATO E)

### Ulteriore documentazione da presentare da parte dell'aggiudicatario

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella nota di richiesta comunque non superiore a 20 giorni ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016**, la seguente documentazione:

1) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'impresa o di ciascuna impresa se associazione temporanea, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore a norma dell'art. 38, c. 3, del medesimo d.P.R. n. 445/2000, contenente le comunicazioni prescritte dall'art. 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del citato d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;

2) ai fini dell'eventuale **SUBAPPALTO**, ai sensi dell'art. 26, c. 3, della L.P. 2/2016, l'aggiudicatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché - sia per i subappalti che i subcontratti - il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta fatta ai fini della stipulazione del contratto;

3) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle imprese mandanti e relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, firmata digitalmente, dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
- che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in RTI di tipo orizzontale) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, *[solo ove sia prevista prestazione secondaria, aggiungere]* oppure (se presentata da Imprese costituite in RTI di tipo verticale o di tipo misto) l'offerta determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'impresa capogruppo per le prestazioni dalla stessa assunta e le responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le prestazioni da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita;

- che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota della prestazione eseguita, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante);
- che la quietanza da parte dell'impresa capogruppo esonera l'Amministrazione da qualsiasi pretesa avanzata dalle imprese mandanti relativamente al pagamento di qualsiasi somma dovuta in acconto o a saldo e comunque connessa all'esecuzione del contratto;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

**4) la GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016, nella misura disposta dal comma 1 dell'art. 103 d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.**

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato nel capitolato speciale d'appalto, e dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice avente nell'oggetto il numero di garanzia e riportante le seguenti clausole:

- Foro competente – Il Foro competente a dirimere eventuali controversie fra il garante e l'Amministrazione è quello di .....
- Clausola di inopponibilità - Non potranno in ogni caso essere opposte all'Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018, ancorché riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente, atte a limitare la garanzia ovvero a porre oneri a carico dell'Amministrazione appaltante.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità che saranno comunicate con la nota di richiesta.

**Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103, comma 10 del D.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.**

**Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del D.lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.**

5) ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis D.Lgs. 50/2016, devono essere inoltre depositati, prima dell'inizio della prestazione, se questa avviene prima della stipula, oppure entro e non oltre la data di sottoscrizione del contratto di appalto, tutti i **contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura**, di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis, del D.Lgs. 50/2016 stipulati prima della pubblicazione del bando di gara;

6) le eventuali **COPERTURE ASSICURATIVE** richieste dal Capitolato speciale d'appalto;

7) le eventuali ulteriori **DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONI** richieste ai fini della stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 13, del d.lgs. 50/2016, qualora la stazione appaltante intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m. e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.